



# COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

PROT. N. 189 DEL 28/11/13

## AVVISO PUBBLICO

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati (OCDPC n. 52 del 20/02/2013 art. 2 comma 1 lettera c) Attuazione dell'art. 11 del Decreto Legge 28.04.2009 n. 39 , convertito, con modificazioni della legge 24 giugno 2009, n. 77. Contributi per la prevenzione del rischio sismico art. 2 comma 1, lettera c).

## IL SINDACO

In attuazione dell'art. 14, comma 3, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20.02.2013

## RENDE NOTO

A tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati che non ricadono nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 380/2001 nei quali, alla data del 28 febbraio 2013, oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

## SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di contributo, nei limiti riportati nel seguito del presente avviso, i proprietari di edifici ubicati nel territorio comunale, che non ricadono nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva. Nel caso delle attività produttive, possono accedere ai contributi solo soggetti che non ricadono nel regime "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo dovrà essere redatta secondo la modulistica contenuta nell'allegato 4 dell'OCDPC n. 52/2013 pubblicata sul sito comunale [www.casteldilucio.eu](http://www.casteldilucio.eu).

Gli edifici sono intesi come unità strutturale minime di interventi. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici, da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in c.a. o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo

secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazioni fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

- a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
- b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14, dell'OCDPC n. 52/2013.
- c. L'amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
- d. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano caso sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

#### IMPORTO DEL CONTRIBUTO

La misura massima del contributo per il singolo edificio, da destinare unitamente agli interventi sulle parti strutturali, è quella stabilita dall'art. 12 dell'OCDPC n. 52/2013, secondo la seguente tabella:

INTERVENTO	CONTRIBUTO
<b>Rafforzamento locale</b>	100 euro per ogni metro quadro di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con i limite massimo di 20.000 euro per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari.
<b>Miglioramento sismico</b>	150 euro per ogni metro quadro di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con i limite massimo di 30.000 euro per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari.
<b>Miglioramento sismico</b>	200 euro per ogni metro quadro di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con i limite massimo di 40.000 euro per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

E sarà assegnata dalla regione Sicilia entro il limite delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 14 comma 2, della stessa ordinanza.

Il contributo non potrà essere destinato a:

- Opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso, alla data del 28.03.2013;
- Opere o edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità dell' OCDPC n. 52/2013;
- Interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di ruderi o abbandonati, su edifici realizzati adeguati dopo il 1984, a

meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Per gli interventi sugli edifici privati valgono tutte le norme di carattere tecnico previste dagli artt. 9 ed 11 dell'OCDPC n. 52/2013, tra i quali:

- Interventi finalizzati a ridurre o eliminare i componenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali;
- Interventi volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri travi e nodi delle strutture in c.a., e a ridurre il rischio di ribaltamento di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- Interventi volti a messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta;
- Interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento;
- Interventi di demolizione e ricostruzione che devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia;

Il progettista, nel caso di intervento di miglioramento sismico deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio deve essere conforme alle norme tecniche e caratterizzato dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

### PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di contributo, redatta secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 dell'OCDPC n. 52/2013, scaricabile dal sito del Comune [www.casteldilucio.eu](http://www.casteldilucio.eu) nella sezione " *Prevenzione rischio sismico*"- "*Interventi strutturali edifici privati*" OCDPC n. 52/2013, dovrà pervenire, entro le ore 13,00 del giorno **30/01/2014** presso l'ufficio protocollo del Comune di Castel di Lucio Via S. D'Acquisto n.1- 98070 Castel di Lucio;

Non saranno ammesse richieste formulate in maniera diversa.

Le richieste sono ammesse a contributo da parte della Regione Sicilia fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui all'art. 16 comma 1 dell'OCDPC n. 52/2013.

Non saranno ritenute valide le richieste di contributo pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.

### ADEMPIMENTI

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 dell'OCDPC n. 52/2013, le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse per via informatica alla Regione, che provvederà ad inserirle in apposita graduatoria di priorità.

La Regione formulerà e renderà pubblica, entro il 07.03.2014 la graduatoria di priorità delle richieste.

La pubblicazione avverrà sul sito della Regione Sicilia indicando anche i soggetti destinatari del contributo.

I soggetti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione comunale:

1. Il progetto definitivo di intervento (gli elaborati progettuali presentati devono possedere i requisiti di completezza di cui all'art. 93 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'albo entro le seguenti scadenze:
  - 50 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi di rafforzamento locale;
  - 80 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi sismico e di demolizione e ricostruzione.

Il progetto di cui sopra dovrà contenere un computo metrico dettagliato e dovrà essere corredato da una dichiarazione, del progettista che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli contenuti nel prezzario Regionale 2010;

2. Indicazione del direttore dei lavori che dovrà curare le successive comunicazioni all'Amministrazione Comunale sullo stato di esecuzione dei lavori;
3. La documentazione comprovante che l'edificio non ricade nella fattispecie di cui all'art.51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380,
4. Per le richieste di contributo relative ad attività produttive occorre produrre dichiarazione di responsabilità, a firma del legale rappresentate, ove attestati di non ricadere nel regime di "aiuto di Stato".

I soggetti utilmente collocati in graduatoria dovranno fornire al Comune e/o alla Regione tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati nell'istanza e dovranno consentire a tecnici del Comune e/o della Regione sopralluoghi sui luoghi oggetto dell'intervento per cui riceveranno il contributo al fine di verificare la tipologia dei lavori eseguiti.

Nel caso in cui i soggetti utilmente collocati in graduatoria non potranno dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, gli stessi decadranno con immediatezza dalla graduatoria, fatte salve eventuali responsabilità penali in caso dichiarazioni mendaci.

Ai progetti si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dal D.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale vigente.

I lavori dovranno essere iniziati entro 30 giorni dall'approvazione del progetto ed essere completati entro 270 giorni (nel caso do rafforzamento locale), 360 giorni (nel caso di miglioramento sismico), o 450 giorni (nel caso di demolizione e ricostruzione).

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO - AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

Il mancato rispetto della tempistica sopra indicata sarà comunicato all'Amministrazione Regionale che provvederà a revocare il contributo.

L'erogazione del contributo avverrà secondo le modalità previste dall'Allegato 6 – Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi – art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile dei Ministri n. 52 del 20/02/2013.

Una prima rata potrà essere erogata dopo l'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, una seconda rata, pari al 40%, potrà essere erogata dopo l'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto ivi compreso le opere di finitura e degli impianti connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata di saldo sarà erogata dopo il deposito del certificato di collaudo statico dell'intervento presso il competente Servizio Tecnico Regionale.

La richiesta di erogazione delle rate di acconto e di saldo dovrà essere accompagnata da dichiarazione e da una relazione da parte del direttore dei lavori che dimostri l'avvenuta esecuzione delle percentuali di lavori sopra indicate e dal certificato di collaudo per la rata di saldo.

L'ufficio tecnico comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di esecuzione dei lavori. Nel caso in cui nel corso di tali verifiche si riscontrino tempi di esecuzione non compatibili con il termine finale di completamento dell'intervento (270, 360 o 450 giorni per come indicato in precedenza), l'ufficio tecnico comunale ne darà comunicazione all'interessato ed alla Amministrazione Regionale affinché la stessa provveda alla revoca del contributo concesso.

Il presente avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.

CASTEL DI LUCIO, LI 29-11-2013

 Sindaco  
(Arch. G. Franco)



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **Allegato 1: Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010**

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.
2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.
3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).
4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.
5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.
6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.
7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. È opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.

8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM 14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).
9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.
10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).
11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie; ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## Allegato 2: ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima  $a_g$ , così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.
2. Si determina per ciascun Comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno "ag" per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di  $a_g$  fra i centri e nuclei ISTAT del comune.
3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:
  - a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi ( $pc$ ), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati.
  - b. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli  $P_c$ , anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente  $P_{cp}$ . Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.
  - c. I due indicatori  $P_c$  e  $P_{cp}$  vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi pari a 0,769 per  $P_c$  e 0,231 per  $P_{cp}$ , ottenendo l'indice finale.
  - d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

valore dell'indice medio normalizzato e l'entità del contributo complessivo disponibile.

Ministero della Protezione Civile - Dipartimento della Protezione Civile - Via ...





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), propensione su vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

Tab. 1: Punteggi base relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

$$F = K \text{ ag Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$

3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.
4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.
5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.







# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Abitativo	□□□□	□□□□	□□□□
Eserc. arte o professione	□□□□	□□□□	□□□□
Produttivo	□□□□	□□□□	□□□□

2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione<sup>9</sup>:

### Tipologia Costruttiva

<input type="checkbox"/>	calcestruzzo armato	<input type="checkbox"/>	muratura o mista	<input type="checkbox"/>	Acciaio
--------------------------	---------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	---------

Anno di realizzazione □□□□

### Epoca di realizzazione<sup>10</sup>

<input type="checkbox"/>						
o Prima del 1919	o Tra il 1920 ed il 1945	o Tra il 1946 ed il 1961	o Tra il 1962 ed il 1971	o Tra il 1972 ed il 1981	o Tra il 1982 ed il 1984	o Dopo il 1984

- 3) la superficie lorda coperta complessiva<sup>11</sup> di edificio soggetta ad interventi è di: □□□□□□ mq
- 4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- 5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI),
- 6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380<sup>12</sup>;

<sup>9</sup> Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto

<sup>10</sup> Da compilare solo se non è stata compilata l'anno di realizzazione

<sup>11</sup> Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.

<sup>12</sup> Art.51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.







*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Per quanto sopra dichiarato l'importo massimo dell'incentivo è di <sup>16</sup>

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
□□□□□□□□□□€	□□□□□□□□□□€	□□□□□□□□□□€

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di <sup>17</sup>

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
□□□□□	□□□□□	□□□□□

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del  
 D.Lgs.196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati  
 nella suddetta ordinanza.

Firma

\_\_\_\_\_

<sup>16</sup> L'importo si ottiene come il minore fra due prodotti: 1) il prodotto della superficie coperta lorda dell'edificio per il contributo a metro quadrato di: 100 €/m<sup>2</sup> nel caso di rafforzamento locale, 150 €/m<sup>2</sup> nel caso di miglioramento sismico, 200 €/m<sup>2</sup> nel caso di demolizione e ricostruzione; 2) la somma dei prodotti delle unità immobiliari su cui si interviene per il contributo massimo per unità immobiliare. Quest'ultimo, per le u.i ad uso abitativo è pari a 20.000€ per quelle soggette a rafforzamento locale, 30.000€ per quelle soggette a miglioramento e 40.000€, per quelle soggette a demolizione e ricostruzione; il contributo si dimezza per le u.i. destinate ad esercizio di arte o professione o ad uso produttivo.

<sup>17</sup> Il punteggio viene calcolato con i criteri riportati nell'allegato 3 all'ordinanza.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, comma 2**

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra,
- assenza di pareti portanti in falso,
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con d.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
  - tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100
  - buone condizioni di conservazione.
- c) Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.
- d) solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

### **Allegato 6: Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14**

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
  - a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.
  - c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.
  4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.
  5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
  6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.
  7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezzari regionali.

### **Allegato 7: elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125g e periodi di classificazione**

(vedi allegato 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56 )





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Allegato 8: elenco dei comuni con studi progressi di microzonazione sismica**  
(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati)

